COMUNE DI BOMPORTO

Provincia di Modena

Determina N. 58 del 12/03/2019
AREA TECNICA

Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile

Oggetto: REALIZZAZIONE DI NUOVO CAMPO SPORTIVO COMUNALE NELLA FRAZIONE DI SOLARA IN FUNZIONE DELL'O.C.D. N. 20/2013 "PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA" - 1° STRALCIO FUNZIONALE - SPOGLIATOI E SPAZI RICREATIVI (AI SENSI DEL DECRETO 11 OTTOBRE 2017 "CRITERI AMBIENTALI MINIMI" -CAM) - CUP H64B13000050007 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO N. 1056 DEL 05/09/2018

il Responsabile dell'Area

Visti

- il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli art. 107 e 109, relativi alle competenze dei dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili dei servizi, e l'art. 183, concernente l'assunzione degli impegni di spesa;
- il decreto sindacale prot. n.1628 del 01/02/2018 di nomina a Responsabile d'Area Tecnica dell'ing. Pasquale Lo Fiego;
- lo Statuto comunale e in particolare l'art. 48 "Principi e criteri fondamentali" del Capo 8 "Uffici e personale" che detta le competenze dei responsabili;
- il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e nello specifico gli art. 11 e seguenti riguardanti il responsabile di area e le sue funzioni;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
- il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 24/01/2014;

Richiamate

- la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 21/02/2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2018-2020;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 21/02/2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019;

Premesso che

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 30/12/2017, immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo ad oggetto "Realizzazione di nuovo Campo Sportivo Comunale nella frazione di Solara (in funzione dell'O.C.D. n. 20/2013 - Programmazione della rete scolastica) - 1° stralcio funzionale – Spogliatoi e spazi ricreativi – Criteri ambientali minimi (CAM) decreto 11 ottobre 2017 - (CUP H64B13000050007)" che

prevede una spesa complessiva di Euro 730.000,00 di cui Euro 583.122,42 per lavori ed Euro 143.877,58 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;

- la funzione di responsabile del procedimento per la fase di progettazione è stata svolta dal geom. Roberto Cremonini mentre per la fase di affidamento ed esecuzione è svolta dall'ing. Pasquale Lo Fiego - Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Bomporto;
- la funzione di Direttore dei Lavori del presente appalto è svolta dal geom. Fabio Canzonetti dell'U.T.C. del Comune di Bomporto;
- che la somma complessiva necessaria alla realizzazione dell'opera par ad Euro 730.000,00, come disposto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 149/17, risulta finanziata nel seguente modo:
  - € 303.334,38 Cap. 21518-703-2017 "Spese reimpiego risorse da sisma Legge 19/2017" PdC 2.02.01.09.002;
  - € 213.099,67 Cap. 21519-703-2017 "Spese acquisizione e sistemazione impianti sportivi" PdC 2.02.01.09.016;
  - € 9.959,80 Cap. 21510-703-2017 "Manutenzione straordinaria dei fabbricati comunali" PdC 2.02.01.09.002;
  - € 5.406,25 Cap. 28111-703-2017 "Man. Strord. strade" PdC 2.02.01.09.012;
  - € 7.874,08 Cap. 21511-703-2017 "Interventi vari patrimoniali" PdC 2.02.01.09.002;
  - € 9.502,29 Cap. 1522-76-2017 "Acquisti per man. Beni immobili" PdC 1.03.02.09.011;
  - € 180.823,53 Cap. 21501-703-2016 "Reimpiego rimborso da assicurazione per danni sisma 20-29/05/2012 (E CAP. 4151/000/2014)" PdC 2.02.01.09.999;

Atteso che

- con Determinazione n. 82 del 05/04/2018 ad oggetto "Realizzazione di nuovo Campo Sportivo Comunale nella frazione di Solara (in funzione dell'O.C.D. n. 20/2013 - Programmazione della rete scolastica) - 1° stralcio funzionale – Spogliatoi e spazi ricreativi – Criteri ambientali minimi (CAM) decreto 11 ottobre 2017 - (CUP H64B13000050007 - CIG: 743112130B) – Determina a contrarre ed approvazione avviso di manifestazione di interesse" veniva avviata, in adempimento a quanto disposto con Deliberazione di G.C. n. 149/2017 sopra richiamata, la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 s.m.i. previo indagine di mercato rivolta agli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla successiva negoziazione, da svolgere ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- con lettera di trasmissione, protocollo interno n. 6187 del 24/04/2018, veniva trasmesso alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Comuni del Sorbara l'elenco degli operatori economici risultanti dalla indagine di mercato svolta e da invitare alla procedura negoziata;
- in esecuzione alla Determinazioni del Responsabile dell'Area Tecnica n. 82 del 05/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Comuni del Sorbara ha indetto la procedura negoziata prevista per l'esecuzione dell'opera in narrativa, mediante invito trasmesso a mezzo PEC agli operatori economici, di cui all'elenco trasmesso con prot.int. 6187/18, dando quale scadenza dei termini per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 29/05/2018;
- in seguito all'esperimento della procedura di gara in data 08/06/2018, con il numero 8484 di protocollo, è stato assunto agli atti del Comune di Bomporto il verbale di gara trasmesso dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Comuni del Sorbara in pari data con il n. 13684 di protocollo, con il quale si è proceduto alla proposta di aggiudicazione, sulla base della graduatoria formata, a favore della società COSIAM S.r.l. con sede in Via Cicerone 104/B - 93012 Gela (CL);
- con Determinazione n. 160 del 11/06/2018 si è provveduto ad aggiudicare l'appalto dei lavori di "Realizzazione di nuovo Campo Sportivo Comunale nella frazione di Solara (in funzione dell'O.C.D. n. 20/2013 - Programmazione della rete scolastica) - 1° stralcio funzionale – Spogliatoi e spazi ricreativi – Criteri ambientali minimi (CAM) decreto 11 ottobre 2017 - (CUP H64B13000050007 alla società COSIAM S.r.l., verso il corrispettivo

di Euro 525.891,60 di cui Euro 515.077,33 per i lavori (al netto del ribasso del 10,00% offerto) ed Euro 10.814,27 per oneri specifici dovuti all'impresa per l'adeguamento alle disposizioni del piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, oltre I.v.a. nella misura del 10%;

- prima della stipula del conseguente contratto, nei termini di legge, sono stati effettuati i controlli previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e allo scopo in data 26/06/2018 con il numero 20002 di protocollo si è provveduto ad inoltrare richiesta di informazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 presso la B.D.N.A.;
- decorsi i 45 giorni dalla presentazione della suddetta richiesta, così come previsto dall'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, è stato stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il contratto d'appalto repertorio n. 10156 del 05/09/2018 registrato a Modena in data 12/09/2018 al n. 14242 - serie 1T, con garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali mediante polizza fideiussoria n. 1027418097 rilasciata da "HDI Assicurazioni S.p.A." in data 12/07/2018, con data inizio polizza 13/07/2018 e data cessazione polizza 13/07/2019;
- in data 29/10/2019, previa autorizzazione prot. n. 14552 del 01/10/2018 del Responsabile Unico del Procedimento, è stata effettuata la consegna dei lavori con verbale assunto in pari data al prot. n. 16131, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore della Sicurezza per la fase di esecuzione e dall'Appaltatore senza riserve, dal quale si evince che, stante la durata contrattuale di 90 giorni, il termine per dare ultimate le opere è risultato fissato al 28/01/2019;
- con determinazione n. 353 del 15/11/2018 veniva autorizzato il sub-appalto, richiesto dalla ditta appaltatrice con istanza protocollo PEC n. 16619 del 08/11/2018, per la esecuzione dei lavori di scavo, rinterro, opere in cls e c.a. e posa polifere rientranti nella categoria di opere OG1, alla ditta Giudice Costruzioni e Servizi S.r.l. con sede in via Ludovico Muratori, 10 – 93012 Gela (CL), per un importo di € 99.949,30 di cui € 2.160,65 per oneri della sicurezza oltre Iva;
- in data 20/12/2019 con il n. 18856 di protocollo il Direttore dei Lavori emetteva, per cause impreviste che impedivano la prosecuzione dell'opera, verbale di sospensione dei lavori (ai sensi dell'art. 23 c. 1 del D.M. 49/2018) sino al successivo ordine di ripresa;
- che la ripresa dei lavori, alla data del presente provvedimento, non è stata autorizzata sia perché le cause ostative alla prosecuzione dell'opera sono ancora in corso di soluzione sia per cause ulteriori sopravvenute e di seguito evidenziate;

Rilevato

- che a oggi le lavorazioni eseguite in cantiere consistono sommariamente nelle sole opere di demolizione parziale del fabbricato esistente e nell'avvio della realizzazione di parte delle strutture di fondazione;
- che non è stato ancora contabilizzato ed emesso dal Direttore dei Lavori il primo stato di avanzamento dei lavori in quanto le opere sino ad ora eseguite non raggiungono il 30% dell'importo contrattuale come previsto dal Capitolato Speciale di Appalto;

Dato atto

- che in data 14/01/2018 è stato assunto agli atti con prot. n. 785, provvedimento interdittivo antimafia, emesso dalla Prefettura U.T.G. di Caltanissetta con prot. n. 1344 del 10/01/2018, nei confronti della società COSIAM S.r.l. con sede in Gela (CL), appaltatrice dei lavori in oggetto;
- che con nota PEC protocollo n. 915 del 15/01/2019 questa amministrazione comunicava l'avvio del procedimento di risoluzione alla ditta appaltatrice, ai sensi dell'art. 7 e seguenti della Legge 241/1990 s.m.i., dando termine di 10 giorni per presentare eventuali memorie o documenti;
- che con nota PEC acquisita a protocollo con il n. 1646 del 28/01/2019 lo Studio Legale Aliquò e Tisa con sede in Catania (CT) nell'interesse della società COSIAM S.r.l. con sede

in Gela (CL) ha comunicato l'impugnazione del provvedimento dinanzi al T.A.R. di Palermo con ricorso presentato in data 23/01/2019, accolto con decreto n. 106/2019, con udienza di trattazione in camera di consiglio fissata per il giorno 21/02/2019;

- che la Prefettura U.T.G. di Caltanissetta, con propria nota PEC prot. n. 5945 del 01/02/2019, assunta agli atti di questa Amministrazione in pari data con prot. n. 1989, comunicava la sospensione temporanea dell'efficacia del provvedimento emesso con prot. n. 1344 del 10/01/2019, in accoglimento della proposta di istanza cautelare, sino all'esito della trattazione collegiale in Camera di Consiglio del 21/02/2019;
- che la Prefettura U.T.G. di Caltanissetta, con nota PEC prot. n. 11732 del 01/03/2019, assunta agli atti di questa Amministrazione in data 02/03/2019 con prot. n. 3711, in riferimento alla prefettizia n. 5945 del 01/02/2019, comunicava che il T.A.R. con propria ordinanza n. 312/2019 pubblicata il 25/02/2019, in sede cautelare, respinge la richiesta di sospensione della esecuzione dell'informazione antimafia interdittiva emessa con provvedimento n. 1344 del 10/01/2019, che per effetto mantiene la sua efficacia;

Richiamato

- l'art. 94 del D.Lgs. 159/2011 a norma del quale:
  1. *quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91, comma 6, nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.*
  2. *Qualora il prefetto non rilasci l'informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui all'articolo 92, comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 6, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.*
  3. *I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.*
  4. *Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione.*

Richiamato altresì

- il contratto rep. 11506 del 05/09/2018 dei lavori in oggetto ed in particolare l'art. 15 che dispone testualmente: "*E' prevista l'immediata ed automatica risoluzione del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.Lgs. 159/2011 recante "Codice delle leggi Antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia", a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13/08/2010, n. 136, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. La risoluzione ed il recesso dal contratto da parte della stazione appaltante saranno regolate dalle norme di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché dall'articolo 35 del Capitolato Speciale d'Appalto"*;

Visti

- l'art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che, dispone: *"Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste*

dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia";

- l'art. 108, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che dispone: *"Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:*
  a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
  b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80;

Visto

- che ai sensi dell'art. 94, comma 2 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011, qualora il prefetto non rilasci l'informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui all'articolo 92, comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo comma 6, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;

Ritenuto

- per quanto finora espresso, non sussistere dubbi circa i provvedimenti da adottare tanto più che il contratto di appalto rep. n. 11506 del 05/09/2018 ribadisce, in modo specifico ed inequivocabile, che l'impresa dichiara di essere a perfetta conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole nel predetto atto indicate;

Accertato

- pertanto sussistenti i presupposti per procedere alla risoluzione del contratto di appalto rep. n. 11506 del 05/09/2018, attesa la sopravvenuta trasmissione da parte della Prefettura – UTG di Caltanissetta dell'informazione antimafia nr. 1344 a carico della società COSIAM S.r.l. con sede in Via Cicerone 104/B - 93012 Gela (CL), ai sensi del menzionato art 94, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011;

Ritenuto

- che, al fine di garantire il completamento dell'opera di che trattasi, nell'interesse dell'Amministrazione, debba procedersi, con separato provvedimento, all'affidamento dell'esecuzione dei lavori di completamento ai sensi dell'art. 110, co.1 e co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visti

- il D.Lgs. n. 490 del 08/08/1994;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto

- che il sottoscritto Responsabile dell'Area, che nel presente atto rappresenta il Comune di Bomporto, dichiara di avere preliminarmente verificato l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di

cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all'art. 7 del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012";

Dato atto,

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 18/8/2000 n. 267;
- che il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione da parte del Responsabile d'Area competente;

DETERMINA

1. di approvare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento dando atto della situazione di urgenza al fine di tutelare gli interessi dell'Ente.

2. di prendere atto dell'informativa antimafia interdittiva nr. 1344, adottata dalla Prefettura di Caltanissetta, in data 10 gennaio 2019, ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011, nei confronti della società COSIAM S.r.l. con sede in Via Cicerone 104/B - 93012 Gela (CL), trasmessa a questo Comune in allegato alla citata nota prot. n. 1783 del 12/01/2019, acquisita al protocollo comunale al n. 785 del 14/01/2019, e mantenuta efficace per effetto della ordinanza cautelare del TAR Palermo n. 312/2019 pubblicata il 25/2/2019 e della successiva nota Prefettizia prot. n.11732 del 01/03/2019 assunta agli atti del Comune con il prot. n. 3711 del 02/03/2019.

3. di dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto repertorio n. 10156 del 05/09/2018 registrato a Modena in data 12/09/2018 al n. 14242 - serie 1T per il lavori di "Realizzazione di nuovo Campo Sportivo Comunale nella frazione di Solara (in funzione dell'O.C.D. n. 20/2013 - Programmazione della rete scolastica) - 1° stralcio funzionale – Spogliatoi e spazi ricreativi – Criteri ambientali minimi (CAM) decreto 11 ottobre 2017 - (CUP H64B13000050007) stipulato con la società COSIAM S.r.l. con sede in Via Cicerone 104/B - 93012 Gela (CL), designata quale aggiudicataria definitiva dei lavori in narrativa con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 160 del 11/06/2018, in conseguenza della sopravvenuta informativa interdittiva antimafia sopra menzionata.

4. di riservarsi l'adozione di ulteriori provvedimenti, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., finalizzati alla possibile aggiudicazione al secondo classificato desumibile dal verbale di gara assunto agli atti del Comune di Bomporto in data 08/06/2018 con il numero 8484.

5. di dare atto che con successivi atti verranno predisposti tutti i necessari e conseguenti adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché dal D.P.R. n. 207/2010 per le parti non abrogate, in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione.

6. di notificare il presente provvedimento alla società società COSIAM S.r.l. con sede in Via Cicerone 104/B - 93012 Gela (CL) attraverso il canale di posta elettronica certificata.

7. di dare mandato al Direttore dei Lavori della redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna dell'area, ai sensi dell'art. 108, co. 6, del D.Lgs. n. 5072016 e s.m.i.

8. di convocare l'appaltatore presso il cantiere per il giorno 02/04/2019 alle ore 9:00 per la redazione dello stato di consistenza, con avvertimento che in assenza, si procederà ugualmente alla presenza di due testimoni.

di dare atto che copia del presente provvedimento verrà pubblicato sull'Albo pretorio online e, ai sensi dell'art. 29 del codice, sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente” - “Bandi di gara e contratti”.

il Responsabile dell'Area
LO FIEGO PASQUALE / Poste Italiane S.p.A.
Sottoscritto digitalmente